

**Allegato "A" al N. 109583 di Repertorio N. 42078 di Raccolta**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**

pari a massimo Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

convertibile in azioni ordinarie di "Unione Calcio Sampdoria S.p.A."

(il "Regolamento")

**1. IMPORTO NOMINALE, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE**

1.1 E' emesso un prestito obbligazionario (il "POC") da offrire in opzione agli azionisti di Unione Calcio Sampdoria S.p.A. (la "Società"), ai sensi e nei termini di cui all'art. 2441 c.c., convertibile in azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Azioni"), suddiviso in due *tranche* come segue:

- (a) una *tranche 1*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimiloni/00), costituito da numero 20.000.000 (ventimiloni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00) (rispettivamente, le "Obbligazioni Tranche 1" e, singolarmente, l'"Obbligazione Tranche 1" ed il relativo titolare l'"Obbligazionista Tranche 1") di Obbligazioni Tranche 1; e
- (b) previa sottoscrizione integrale delle Obbligazioni Tranche 1, una seconda *tranche*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00), costituito da numero 10.000.000 (diecimiloni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00), incrementabile di ulteriori massimo numero 10.000.000 (diecimiloni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00) al verificarsi della Condizione di Omologa Definitiva di cui infra (rispettivamente, le "Obbligazioni Tranche 2" e, singolarmente, l'"Obbligazione Tranche 2" ed il relativo titolare l'"Obbligazionista Tranche 2");

il tutto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 12 giugno 2023, di cui al verbale a rogito Notaio Paolo Lizza di Genova in pari data, in esercizio della facoltà attribuitale dalla assemblea straordinaria dei soci della Società tenutasi in data 30 maggio 2023 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2420-ter, comma 1 e 2, del Codice Civile e degli articoli 8 e 32 dello statuto sociale (le Obbligazioni Tranche 1 e le Obbligazioni Tranche 2, congiuntamente, le "Obbligazioni" e gli Obbligazionisti Tranche 1 e gli Obbligazionisti Tranche 2, congiuntamente, gli "Obbligazionisti").

1.2 Le Obbligazioni sono emesse dalla Società a partire dalla data di iscrizione della delibera di emissione nel competente Registro delle Imprese (la "Data di Emissione").

1.3 Le Obbligazioni sono nominative e rappresentate da titoli frazionabili in tagli minimi da 1 (una) Obbligazione ciascuna.

- 1.4 Le Obbligazioni vengono emesse dalla Società alla pari e cioè al prezzo di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, corrispondente al loro valore nominale.
- 1.5 La liberazione delle Obbligazioni da parte degli Obbligazionisti avverrà contestualmente alla relativa sottoscrizione, salvo che non intervenga diverso accordo fra l'Emittente e l'Obbligazionista.
- 1.6 L'aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420 *bis* codice civile al servizio dell'emissione del POC rimarrà fermo sino alla Data di Scadenza. In caso di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili, il diritto di opzione degli obbligazionisti è regolato dall'art. 2441 codice civile, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 8.

## 2. DURATA

- 2.1 Fermo restando quanto previsto ai sensi dei successivi Articoli 5 e 6, il POC avrà durata dalla Data di Emissione e fino al 29 maggio 2028 (la "**Data di Scadenza**").
- 2.2 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni, se non convertite ai sensi dei successivi Articoli 5 e 6, saranno integralmente rimborsate in denaro ai sensi del successivo Articolo 4.

## 3. INTERESSI

- 3.1 La Società dovrà corrispondere all'Obbligazionista con cadenza semestrale, il 10° (decimo) Giorno Lavorativo (come di seguito definito) successivo al 30 giugno e 30 dicembre di ciascun anno (la "**Data Pagamento Interessi**") (fatto salvo quanto previsto ai sensi dei successivi Articoli 5 e 6), gli Interessi. Dalla Data di Emissione (inclusa) le Obbligazioni fruttano un interesse annuo lordo ad un tasso annuo pari all'1% (uno per cento) (gli "**Interessi**").
- 3.2 Successivamente alla scadenza di ciascun periodo semestrale di interessi ma anteriormente alla relativa Data Pagamento Interessi, la Società avrà l'opzione di richiedere all'Obbligazionista (il quale sarà tenuto a prestare il proprio consenso) che gli Interessi maturati vengano non corrisposti bensì capitalizzati a valere sull'importo in linea capitale delle Obbligazioni. Nel caso in cui la Società esercitasse tale opzione, i relativi Interessi dovranno intendersi capitalizzati a far tempo dal primo giorno del periodo di interessi semestrale successivo a quello cui afferiscono e faranno a loro volta maturare interessi ai sensi del presente Articolo 3 (gli "**Interessi Capitalizzati**") e, unitamente agli Interessi maturati e non capitalizzati, dovranno essere pagati all'atto del rimborso delle Obbligazioni oppure, in sede di conversione delle Obbligazioni in Azioni ai sensi del successivo Articolo 5.
- 3.3 A meri fini di chiarezza si precisa che ciascun periodo di interessi avrà durata semestrale eccezion fatta per il primo periodo di interessi che scadrà il 31 dicembre 2023.
- 3.4 Qualora la Società non corrisponda all'Obbligazionista, per qualsivoglia motivo (differente dall'esercizio dell'opzione di cui al precedente paragrafo 3.2), gli Interessi nei termini di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, troverà applicazione un interesse di mora, da calcolarsi sull'importo in linea capitale di ciascuna Obbligazione, pari ad un tasso annuo pari al 2,00% (due per cento).

- 3.5 In occasione del rimborso integrale di cui al successivo Articolo 4 ovvero del rimborso anticipato integrale o parziale di cui al successivo Articolo 6, unitamente all'importo del valore in linea capitale delle Obbligazioni oggetto di rimborso, la Società provvederà a corrispondere in denaro a ciascun Obbligazionista gli Interessi Capitalizzati, nonché gli Interessi maturati fino alla data del relativo pagamento ai sensi del presente Articolo 3.
- 3.6 Ogni Obbligazione cesserà di produrre Interessi, anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, nei seguenti casi:
- (a) in caso di rimborso integrale anticipato delle Obbligazioni ai sensi del successivo Articolo 5, a decorrere dalla data del relativo pagamento in denaro;
  - (b) in caso di conversione delle Obbligazioni in Azioni ai sensi del successivo Articolo 5, a decorrere dalla relativa data di conversione.
- 3.7 Nel caso in cui il calcolo degli Interessi dovesse essere effettuato per un periodo inferiore alla durata di un semestre, gli Interessi saranno calcolati applicando all'importo in linea capitale delle Obbligazioni in relazione alle quali è effettuato il calcolo, il tasso di interesse di cui al precedente paragrafo 3.1 e moltiplicando tale ammontare per il Rapporto Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore.
- 3.8 Il pagamento degli Interessi e degli Interessi Capitalizzati sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto ai sensi del successivo Articolo 9.
- 3.9 Ai fini del presente Regolamento per:
- (a) **"Giorno Lavorativo"** si intende ciascun giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche che operano sulla piazza di Milano sono aperte per lo svolgimento della loro normale attività;
  - (b) **"Rapporto Frazionale"** si intende il valore, espresso in percentuale, del rapporto tra (i) il numero effettivo di giorni trascorsi nel periodo di riferimento dalla Data di Emissione e, successivamente, da ciascun anniversario della stessa (incluso) sino alla data in cui il calcolo degli Interessi debba essere effettuato (esclusa) e (ii) il numero 365.

#### 4. RIMBORSO ALLA DATA DI SCADENZA

- 4.1 Entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Scadenza, la Società dovrà rimborsare, dietro presentazione da parte dell'Obbligazionista dei titoli obbligazionari rappresentativi delle Obbligazioni, per intero l'importo del valore in linea capitale delle Obbligazioni (inclusivo degli Interessi Capitalizzati), unitamente agli Interessi maturati sino alla Data di Scadenza, il tutto ai sensi del successivo Articolo 10, senza effettuare alcuna deduzione per spese e senza aggravio di commissioni per l'Obbligazionista.
- 4.2 La Società rinuncia espressamente alla facoltà di compensare propri crediti verso l'Obbligazionista, quale che sia il titolo, con il debito della Società per il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli Interessi e degli Interessi Capitalizzati.

- 4.3 Non è ammessa la facoltà di rimborso anticipato, in tutto o in parte, del POC.

## 5. DIRITTO DI CONVERSIONE

- 5.1 A far tempo Dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, ciascun obbligazionista **[TBD]** potrà, anche a prescindere dall'avveramento della Condizione di Omologa Definitiva e secondo le modalità ed i termini stabiliti al presente Articolo 5, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di tutte e/o parte delle Obbligazioni detenute dagli Obbligazionisti.

- 5.2 In caso di esercizio del diritto di conversione, ogni Obbligazione darà diritto a ricevere un numero di Azioni, secondo il rapporto di **1 (Obbligazione di valore nominale pari a Euro 1 (uno/00): 10 (dieci) Azioni prive del valore nominale**. Pertanto, in caso di integrale contestuale conversione di tutte le Obbligazioni, gli Obbligazionisti avranno diritto di ricevere un numero complessivo di Azioni pari a 400.000.000 (quattrocento milioni), a fronte di un corrispondente aumento di capitale della Società del corrispondente valore di complessivi Euro [40.000.000,00] ([quaranta milioni/00]), imputato per Euro [1.000.000,00] ([un milione/00]) a capitale sociale e per Euro [39.000.000,00] ([trentanove milioni/00]) a sovrapprezzo.

[Ai fini di chiarezza si precisa che, in caso di conversione, gli Interessi Capitalizzati, nonché gli Interessi *pro tempore* maturati fino alla data del relativo pagamento ai sensi del precedente Articolo 3 verranno integralmente imputati a ulteriore sovrapprezzo delle Azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni].

- 5.3 Il diritto di conversione dovrà essere esercitato dall'Obbligazionista mediante invio, ai sensi del successivo Articolo 13, di apposita richiesta scritta irrevocabile alla Società (che sarà obbligata ad adempiere nel più breve termine), alla quale l'Obbligazionista dovrà allegare i relativi certificati rappresentativi delle Obbligazioni.

- 5.4 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta di conversione di cui al precedente paragrafo 5.3 la Società dovrà:

- (a) emettere, senza effettuare alcuna deduzione per spese o aggravio di commissioni, il numero di Azioni indicato nel precedente paragrafo 5.2 con godimento dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale il diritto di conversione è stato esercitato;
- (b) consegnare all'Obbligazionista i certificati azionari rappresentativi delle Azioni di nuova emissione;
- (c) far sì che l'Obbligazionista sia validamente iscritto nel libro soci della Società.

## 6. CONDIZIONE DI OMOLOGA DEFINITIVA: CONVERSIONE OBBLIGATORIA OBBLIGAZIONI TRANCHE 1 E MODIFICA DEI TERMINI DI RIMBORSO OBBLIGAZIONI TRANCHE 2

- 6.1 Qualora, in ogni momento dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, si verifichi la Condizione di Omologa Definitiva, come infra definita:

- (a) Gli Obbligazionisti Tranche 1 avranno l'obbligo di convertire in Azioni tutte (e non solo parte delle) le Obbligazioni Tranche 1, che non siano

già state convertite ai sensi del precedente Articolo 5.1, secondo il medesimo rapporto di conversione di cui all'Articolo 5.2 del presente Regolamento, con la conseguenza che al verificarsi della Condizione di Omologa Definitiva, la Società:

- (i) dovrà comunicare agli Obbligazionisti Tranche 1 l'avveramento della Condizione di Omologa Definitiva, mediante invio di apposita comunicazione ai sensi del successivo Articolo 13;
  - (ii) nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di cui sopra, dovrà emettere, senza effettuare alcuna deduzione per spese o aggravio di commissioni, il numero di Azioni indicato nel precedente Articolo 5.2 con godimento dalla data di invio della relativa comunicazione;
  - (iii) consegnare direttamente agli Obbligazionisti Tranche 1 i certificati azionari rappresentativi delle Azioni di nuova emissione, restando quindi inteso che l'estinzione delle Obbligazioni Tranche 1 e la conseguente assegnazione delle Azioni di nuova emissione in favore degli Obbligazionisti Tranche 1 non richiederà alcuna manifestazione di volontà in tal senso da parte degli stessi; e;
  - (iv) farà sì che l'Obbligazionista sia validamente iscritto nel libro soci della Società.
- (b) i termini e le condizioni di rimborso delle Obbligazioni Tranche 2 per l'importo di Euro 10.000.000,00 si intenderanno automaticamente modificati come segue:
- (i) Data di Scadenza: posticipata al 31 dicembre 2043, ferme le altre previsioni di cui all'Articolo 4;
  - (ii) Interessi: il margine sarà incrementato con un interesse all'EURIBOR a sei mesi, maggiorato di sei punti per anno, ferma l'applicazione delle altre previsioni di cui all'Articolo 3;
  - (iii) Esercizio del diritto di conversione: entro e non oltre il 29 maggio 2028;
  - (iv) Rimborso anticipato: sarà sempre consentito sino alla (nuova) Data di Scadenza, senza costi ulteriori;

Ferma l'applicazione delle previsioni del presente Regolamento non espressamente derogate dal presente Articolo 6.1(b);

- (c) La Società potrà emettere ulteriori Obbligazioni Tranche 2, sempre da offrirsi in opzione ai soci della Società, ai sensi dell'art. 2411 c.c., per un valore nominale complessivo di massimo Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, come modificate ai sensi del punto (b) che precede.

6.2 Ai fini del presente Regolamento per:

- (a) **“Accordi di Ristrutturazione”** si intendono gli accordi di ristrutturazione dei debiti che la Società, sulla base del Piano 57, ha concluso o è in procinto di concludere con i propri creditori ai sensi

dell'art. 57 CCII e che saranno depositati dalla Società (unitamente alla Transazione Fiscale e alla documentazione richiesta dal CCII) presso il Tribunale di Genova ai fini della loro omologazione ai sensi dell'art. 48 CCII;

- (b) **“CCII”** si intende il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente modificato e integrato;
- (c) **“Condizione di Omologa Definitiva”** si intende la data in cui si realizzerà l'Omologa Definitiva;
- (d) **“Investitori”** si intendono, congiuntamente, Gestio Capital Limited e Aser Capital Limited;
- (e) **“Offerta Investitori”** indica l'offerta che gli Investitori hanno presentato alla Società in data 26 maggio 2023, come successivamente integrata e modificata, avente ad oggetto la proposta di supporto patrimoniale e finanziario degli Investitori in favore della Società, da realizzarsi nell'ambito del Piano 57 e degli Accordi di Ristrutturazione;
- (f) **“Omologa Definitiva”** si intende la sentenza (che non sia più soggetta a reclamo ex art. 51 comma 1 CCII) attraverso la quale gli Accordi di Ristrutturazione saranno omologati ai sensi dell'art. 48 CCII;
- (g) **“Piano 57”** si intende il piano economico-finanziario che la Società, con l'ausilio del proprio advisor PricewaterhouseCoopers, ha elaborato ai sensi degli articoli 56 e 57 CCII sulla base dell'Offerta Investitori, e che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 maggio 2023;
- (h) **“Transazione Fiscale”** si intende la richiesta di transazione su crediti fiscali e contributivi che la Società, nell'ambito delle trattative che hanno preceduto la stipulazione degli Accordi di Ristrutturazione, ha presentato agli uffici competenti di cui all'art. 88 CCII in data 8 maggio 2023, ai sensi dell'art. 63 CCII, per lo stralcio e il pagamento dilazionato di tali crediti fiscali e contributivi.

## 7. **LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni non possono essere oggetto di trasferimento, in tutto o in parte.

## 8. **OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ**

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza (ovvero, se anteriore, la data di conversione integrale di tutte le Obbligazioni) la Società:

- (a) effettui aumenti di capitale a pagamento o proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, di *warrants* sulle azioni o di titoli simili che diano diritto a sottoscrivere azioni della Società, in relazione ai quali spetti il diritto di opzione agli azionisti della Società, il relativo diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche all'Obbligazionista in concorso con gli azionisti;

- (b) effettui aumenti di capitale mediante imputazione di riserve o riduzioni di capitale per perdite, il numero di Azioni da emettersi in sede di conversione sarà modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2420-*bis*, quinto comma, del codice civile;
- (c) intenda effettuare riduzioni volontarie del capitale sociale o procedere a modifica delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, troverà applicazione il comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile;
- (d) in caso di fusione della Società in, o con altra società, nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla fusione, ovvero delle società risultanti dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate all'Obbligazionista ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione ovvero della scissione.

## 9. **PAGAMENTI**

- 9.1 Il pagamento di ogni importo dovuto all'Obbligazionista ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto corrente intestato all'Obbligazionista e da esso comunicato tempestivamente alla Società. I pagamenti avranno luogo a favore dell'Obbligazionista per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore dell'Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
- 9.2 Il pagamento di ogni importo dovuto all'Obbligazionista ai sensi del presente Regolamento sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti *pro tempore* in vigore. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata all'Obbligazionista in relazione a tali pagamenti.
- 9.3 Nel caso in cui la data di pagamento di qualsivoglia importo dovuto all'Obbligazionista ai sensi del presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e l'Obbligazionista non avrà diritto a percepire ulteriori interessi o ad altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

## 10. **ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

- 10.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.
- 10.2 In conformità alle previsioni di cui all'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
  - (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
  - (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
  - (c) sulla proposta di concordato;

- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
  - (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 10.3 Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione della Società o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione della Società (o, in sua vece, dei sindaci) e del Rappresentante Comune, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'art. 2367, comma 2, del Codice Civile.
- 10.4 Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.
- 10.5 Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui giurisdizione la Società ha sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.
11. **RAPPRESENTANTE COMUNE**
- 11.1 Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile.
- 11.2 Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel competente Registro delle imprese.
- 11.3 L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.
- 11.4 Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.
- 11.5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili

con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

**12. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI**

- 12.1 Il diritto dell'Obbligazionista a ricevere il pagamento degli Interessi si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza di tali Interessi. Tale termine di prescrizione si applica *mutatis mutandis* anche con riferimento al diritto dell'Obbligazionista a ricevere il pagamento della penale ai sensi del precedente Articolo 7.
- 12.2 Il diritto dell'Obbligazionista a ricevere il pagamento di quanto dovuto in linea capitale si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui tale diritto è divenuto esigibile.

**13. COMUNICAZIONI ED OBBLIGHI INFORMATIVI**

- 13.1 Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante telefax o posta elettronica certificata.
- 13.2 La Società dovrà tempestivamente informare l'Obbligazionista in merito a qualsiasi fatto e circostanza di cui sia venuta a conoscenza e al verificarsi dei quali sorge un diritto dell'Obbligazionista ai sensi del presente Regolamento.

**14. LEGGE REGOLATRICE – FORO COMPETENTE**

- 14.1 La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.
- 14.2 Il POC, le Obbligazioni e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana ed il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Genova.

IN ORIGINALE FIRMATO: MARCO LANNA

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO